

Allegato "C"



Comune di Nogaredo



Comune di Villa Lagarina



Comune di Pomarolo

CAPITOLATO

**AFFIDO DELL'INCARICO DI "MEDICO COMPETENTE"
IN MATERIA DI MEDICINA PREVENTIVA DEL LAVORO ai sensi del d.lgs. 81/2008 e
ss.mm. e ii. DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE 10.1
(Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo)**

Art. 1

Oggetto dell'incarico

L'attività oggetto dell'incarico comprende tutte le prestazioni correlate agli adempimenti inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro previsti dalla normativa in materia e, in particolare, dagli artt. 25 e 41 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.

L'incarico dovrà essere espletato singolarmente e separatamente per i Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo appartenenti all'Ambito Territoriale 10.1 in gestione associata obbligatoria ai sensi della L.P. 3/2006 e ss.mm.i.

L'assegnazione sarà disposta a favore di un'unica Ditta per tutti e tre i Comuni che avrà proposto un unico massimo ribasso percentuale che verrà applicato su tutti i prezzi indicati all'art. 5.

Il prezzo complessivo stimato per la durata triennale è di €. 10.200,00+I.V.A ed è posto a base d'asta ai sensi dell'art. 16 c. 4 della L.P. n. 2/2016, suddiviso tra i Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo come segue:

- Comune di Villa Lagarina: €/anno 1.300,00 +I.V.A
- Comune di Pomarolo: €/anno 1.000,00 +I.V.A
- Comune di Nogaredo: €/anno 1.100,00 +I.V.A

Essendo l'importo complessivo di €.10.200,00 derivante da una stima di massima ma variabile in funzione delle effettive visite mediche ed accertamenti strumentali effettuati, la stessa percentuale di ribasso offerto verrà applicato a tutte le singole voci indicate all'art.5 indipendentemente dalle modifiche di organico nonché del numero e tipologia delle visite mediche e accertamenti strumentali: l'importo liquidabile e fatturabile sarà esclusivamente calcolato in funzione di quanto effettivamente svolto.

Le parole "Comune", "Azienda", "Ente" e "Amministrazione" utilizzate nel presente disciplinare, ove non diversamente indicato, deve intendersi riferito a ciascun Ente interessato (Comune di Villa Lagarina, Comune di Pomarolo e Comune di Nogaredo).

In particolare si richiede l'espletamento di:

- **attività di assistenza/consulenza, prestazioni tecniche e conseguente attività amministrativa:**
 - nomina Medico Competente;
 - visita obbligatoria ai luoghi di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi con predisposizione del relativo verbale di sopralluogo;
 - valutazione dell'ambiente di lavoro, delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, di precedenti indagini ambientali o altra documentazione inerente l'igiene e medicina del lavoro ai fini della redazione e dell'aggiornamento del Protocollo di Sorveglianza Sanitaria;
 - partecipazione, per gli aspetti sanitari, alla compilazione od aggiornamento del documento di valutazione dei rischi previsto dal d.lgs. n. 81/2008;
 - collaborazione alla scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
 - predisposizione ed aggiornamento dei registri degli eventuali esposti ad agenti cancerogeni, biologici e degli eventi accidentali;
 - assistenza/consulenza tecnico/normativa in tema di medicina ed igiene del lavoro per tutto il periodo dell'incarico;
 - collaborazione all'attività di informazione e formazione dei lavoratori e del RLS sui rischi ai quali essi sono esposti e sulle modalità individuali e collettive per evitarli/ridurli;
 - rapporti con organi ispettivi e Autorità varie, per problemi inerenti l'igiene e la medicina del lavoro;
 - partecipazione alla riunione periodica per la sicurezza prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e comunicazioni conseguenti;

- collaborazione con il datore di lavoro all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
 - istituzione, compilazione, aggiornamento, gestione e custodia delle cartelle sanitarie e della documentazione obbligatoria; tenuta dello scadenziario degli accertamenti clinico-strumentali periodici, richiesti in base al piano sanitario;
 - informazione ai lavoratori sui fattori di rischio cui sono sottoposti, sul significato e sul risultato degli accertamenti clinico-strumentali che vengono eseguiti e sul corretto uso dei mezzi di protezione individuale;
 - espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica a seguito degli accertamenti sanitari previsti dall'art. 41 del d.lgs. 81/2008;
 - redazione sanitaria della relazione annuale;
 - predisposizione della relazione obbligatoria sui risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari eseguiti con fornitura delle indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, con eventuale aggiornamento del protocollo sanitario;
 - comunicazione al datore di lavoro del giudizio di idoneità e degli accertamenti clinico-strumentali eseguiti ai lavoratori. Gli esiti delle visite dovranno essere anticipati al datore di lavoro informaticamente (file in formato .xls o .ods) e trasmessi in forma cumulativa su supporto cartaceo con firma originale del medico. Gli esiti dovranno inoltre pervenire singolarmente in busta chiusa per la consegna al lavoratore interessato.
 - qualora il giudizio di idoneità venga sospeso per eventuale motivata necessità di sottoporre il lavoratore a visite specialistiche e/o ad ulteriori accertamenti strumentali e di laboratorio non previsti dal presente disciplinare, dovrà esserne data comunicazione al lavoratore in sede di visita, nonché all'U.O. Personale, al quale dovrà essere inviato, a cura del Medico, l'elenco degli accertamenti sanitari richiesti, sulla base del quale provvedere all'attivazione delle richieste stesse presso le strutture sanitarie che saranno di volta in volta individuate.
 - una volta ricevuti gli esiti degli esami e delle eventuali visite specialistiche richieste, dovrà provvedersi a cura del medico, all'emissione del giudizio di idoneità precedentemente sospeso, ed al conseguente invio al Comune del relativo esito, con le modalità sopra descritte.
 - consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio, con fornitura delle informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
 - consegna ai datori di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy e con salvaguardia del segreto professionale;
 - gestione accertamenti sanitari per assenza di tossicodipendenze o assunzioni di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
 - ogni altro adempimento non ricompreso in quelli sopraelencati, che la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pone in capo al medico competente.
- **Visite mediche e accertamenti strumentali:**
- effettuazione di esami strumentali finalizzati al giudizio di idoneità alla mansione specifica, quali:
 - esame audiometrico tonale per via aerea e ossea;
 - esame spirometrico con curva flusso/volume;
 - visiotest;
 - esame elettrocardiografico basale;
 - tempi di reazione;
 - test alcolemico e tossicologico;
 - test di screening di primo livello per assenza tossicodipendenze

- verifica delle vaccinazioni dei lavoratori in relazione alla loro mansione;
- effettuazione di visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- effettuazione delle visite mediche annuali di idoneità nell'ambito della verifica dell'assunzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto il presente capitolato speciale di appalto e l'offerta economica dell'appaltatore.

Art. 2

Requisiti del medico competente

Il servizio di medicina del lavoro potrà essere espletato da:

- a) persone fisiche che operino in regime di libera professione, in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
 - titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., dell'iscrizione all'Ordine dei Medici in qualità di medico in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di medico competente e dell'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (in base al D.M. 4 marzo 2009), tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della Salute;
- b) studi associati di medici liberi professionisti e società di medici professionisti, purché almeno un associato o almeno un socio sia in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del presente articolo e lo stesso dovrà essere indicato **nominativamente** come medico competente per i Comuni dell'Ambito Territoriale 10.1 (Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo);
- c) imprese fornitrici di servizi sanitari, iscritte alla CCIAA per la fornitura di detti servizi, che dovranno avere almeno un soggetto persona fisica alle proprie dipendenze o in rapporto di collaborazione continuativa in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del presente articolo il quale dovrà essere indicato **nominativamente** come medico competente per i Comuni dell'Ambito Territoriale 10.1 (Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo).

Art. 3

Modalità di svolgimento dell'incarico

Per l'espletamento del servizio è richiesta, per tutta la durata del rapporto, la disponibilità da parte del medico di un ambulatorio, ove dovranno essere custodite anche le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori, dotato di adeguata attrezzatura e strumentazione per svolgere le visite mediche e gli accertamenti strumentali previsti.

Le visite mediche periodiche dovranno essere effettuate con l'impiego delle attrezzature mediche in disponibilità del Medico, utilizzando, se richiesto, i locali messi a disposizione gratuitamente dal Comune.

Le visite dovranno essere svolte, con priorità, durante l'orario di lavoro.

Il Medico dovrà garantire un idoneo supporto di segreteria per gli adempimenti richiesti connessi all'incarico stesso.

Sarà altresì necessaria l'indicazione di un referente cui rivolgersi negli orari d'ufficio per qualsiasi necessità, a mezzo telefono, o e-mail. E' richiesta la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Dovrà essere altresì garantita per urgenze o per esigenze particolari la possibilità di contattare telefonicamente il medico incaricato, presso il proprio ambulatorio o sul cellulare, entro la giornata.

Il servizio dovrà essere garantito in modo continuativo per tutta la durata dell'incarico, con impegno a nominare un medico sostituto in caso di assenza del medico competente titolare.

L'incaricato garantisce la riservatezza delle informazioni relative agli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'incarico, con impegno a trattare i dati personali degli utenti in conformità alle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale attuativa.

Art. 4 Termini

Gli adempimenti che il D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii. pone a carico del medico competente dovranno essere espletati dal medico incaricato entro i termini previsti dal decreto stesso, dalle leggi in esso richiamate, dalla normativa antinfortunistica e dalle norme in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori che entreranno in vigore anche successivamente all'affidamento del presente incarico.

Gli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii., ad eccezione delle visite periodiche di cui al comma 2. lettera b), dovranno essere effettuati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Gli accertamenti di cui al comma 2), lettera b) dello stesso articolo verranno invece effettuati sulla base di un calendario operativo stabilito con congruo anticipo e d'intesa con le singole Amministrazioni.

Le relazioni tecniche, i referti relativi alle visite e agli accertamenti, i verbali dei sopralluoghi, dovranno essere consegnati al Comune entro 7 giorni lavorativi dall'effettuazione degli stessi, sia in forma cartacea sia in forma digitale.

La prima visita di sopralluogo alle sedi comunali dovrà essere eseguita entro 60 giorni dalla data di affidamento del presente incarico.

Art. 5 Ammontare dell'appalto

Al solo fine di indicare la dimensione degli enti e senza che eventuali modifiche possano in alcun modo alterare gli importi offerti, si riporta di seguito l'organizzazione di massima:

- Comune di Villa Lagarina:
 - n. 15 impiegati presso Uffici
 - n. 4 Operai presso cantiere
 - n. 1 Vigile presso Uffici
- Comune di Pomarolo:
 - n. 8 impiegati presso Uffici
 - n. 2 Operai presso cantiere
 - n. 1 Vigile presso Uffici
 - n. 1 Cuoco presso scuola Materna
 - n. 5 ausiliarie presso scuola Materna
- Comune di Nogaredo:
 - n. 10 impiegati presso Uffici
 - n. 3 Operai presso cantiere
 - n. 1 Vigile presso Uffici
 - n. 1 Cuoco presso scuola Materna
 - n. 3 ausiliarie presso scuola Materna

Per l'espletamento di tutte le prestazioni relative al servizio di medico competente indicate all'art. 1 sarà riconosciuto un compenso suddiviso come di seguito indicato, al quale verrà applicata su ogni singola voce il ribasso unico percentuale offerto:

attività di assistenza/consulenza, prestazioni tecniche e conseguente attività amministrativa	€.300,00 per ogni Comune e all'anno
visite mediche e accertamenti strumentali	
• Vista medica specialistica-----	• €.35,00
• Audiometria-----	• €.25,00
• Spirometria-----	• €.25,00
• Screening visivo-----	• €.25,00
• ECG-----	• €.25,00
• Accertamenti assenza tossicodipendenza-----	• €.45,00

Tutti gli importi sono da intendersi IVA ai sensi di legge esclusa.

Nei suddetti compenso sono altresì ricompresi i costi per le eventuali trasferte alla sede del Comune che rimangono pertanto a totale carico del medico incaricato.

Eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni, nonché eventuali accertamenti strumentali e di laboratorio non previsti dal presente disciplinare, ritenuti necessari ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione, saranno effettuati avvalendosi dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o da specialisti scelti con criterio di economicità dal Comune, che ne sopporterà gli oneri.

Il compenso pattuito rimarrà invariato per tutta la durata del contratto.

Art. 6 Durata

L'incarico oggetto del presente appalto ha durata triennale con inizio dal 01.07.2019 e scadenza al 30.06.2022.

In ragione dell'oggetto del servizio, qualora lo stesso non possa essere iniziato alla data indicata per motivi relativi alla procedura di gara la decorrenza verrà posticipata per i tempi strettamente necessari alla conclusione della procedura di gara, ferma restando la durata complessiva del contratto pari ad anni 3 (tre).

Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 2 (due) anni alle medesime condizioni offerte dall'appaltatore.

L'incarico per l'ulteriore biennio rispetto a quello iniziale sarà affidato alla ditta risultata aggiudicataria nell'ipotesi in cui:

- non siano pervenute contestazioni,
- permangano le qualità del servizio richiesto
- non si siano verificate condizioni eccezionali che incidono sulla riorganizzazione complessiva dei tre Enti dell'Ambito 10.1.

Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 7
Modalità di fatturazione e pagamento
Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria emetterà le fatture elettroniche di rispettiva competenza relative all'espletamento dei servizi effettivamente resi. Nella fatturazione dovranno essere riportate in maniera puntuale le voci delle prestazioni effettuate secondo i prezzi riportati all'art. 5 e ribassati della percentuale offerta.

L'aggiudicatario è tenuto a fatturare singolarmente agli enti interessati:

- Comune di Villa Lagarina: Codice Univoco Ufficio UF8PLL
- Comune di Pomarolo: Codice Univoco Ufficio UFRO84
- Comune di Nogaredo: Codice Univoco Ufficio UF3QE9

I Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo provvedono autonomamente al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore che sarà liquidato dietro presentazione di regolari fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse con cadenza semestrale (30 giugno e 31 gennaio di ogni anno) e in relazione all'attività svolta e dopo che sarà stata accertata la regolare esecuzione.

I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

I termini di pagamento, come sopra individuati, saranno automaticamente sospesi nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità nel servizio o nelle fatturazioni sino all'eliminazione delle condizioni ostative all'effettuazione del pagamento stesso.

Le visite mediche e gli esami specialisti che non rientrano nel compenso forfettario di cui all'articolo 5 del presente e che dovranno essere effettuati nel corso del periodo di servizio del medico competente, saranno liquidati di volta in volta entro 30 giorni dall'emissione di fattura e previo specifico incarico.

In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 14 bis, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

L'aggiudicatario a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (articolo 1456 C.C.) in tutti i casi in cui le transazioni non siano state eseguite tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, ma comunque idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

A tal fine, l'aggiudicatario comunica al comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. La comunicazione al comune deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve

comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti preesistenti dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, lo strumento di pagamento deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice "CIG" assegnato per ciascun lotto. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il contratto rimane sospeso fino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 8 Subappalto

Non è ammesso il subappalto, neppure parziale, delle prestazioni dedotte in contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la sospensione dei corrispettivi dovuti.

Art. 9 Cauzioni

Non è dovuta la cauzione provvisoria ai sensi del comma 1 dell'art. 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e i.

È invece dovuta la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Nella logica di garantire massima flessibilità e il preminente interesse superiore, le Amministrazioni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo ammettono l'esonero della presentazione della cauzione definitiva ed in tal caso verrà applicata un'ulteriore riduzione dell'1% del ribasso offerto in sede di gara ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 10 Inadempimento, penali, risoluzione del contratto

Il Comune esercita la vigilanza e il controllo sull'operato e sul perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare.

All'incarico in oggetto si applicano le norme generali in materia di adempimenti di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento.

Qualora il rapporto professionale non venga espletato in conformità a quanto stabilito dal presente disciplinare, o in tempo utile rispetto alle richieste formulate dal Comune, la stessa si riserva di applicare penali, nella misura e con riferimento alle modalità di seguito indicate:

- le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante all'aggiudicatario, comporteranno l'applicazione della penalità pari ad Euro 130,00 (euro centotrenta/00), con la sola formalità della contestazione degli addebiti da parte del Comune mediante comunicazione allo stesso; l'importo delle penalità verrà detratto dalla rata immediatamente successiva alla rilevazione dell'inadempienza;
- per le inadempienze ritenute gravi, ed in caso di recidiva, l'Amministrazione si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta.

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dalle norme del Codice civile, nei seguenti casi:

1. sia intervenuto a carico del soggetto stato di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo e qualsiasi altra condizione equivalente;
2. gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio affidato;
3. negligenza grave; in particolare l'incaricato sarà considerato negligente qualora cumulasse, nel corso della durata dell'incarico, penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo

contrattuale;

4. ritardo ingiustificato nell'espletamento dei compiti contrattuali, tale da pregiudicare in maniera sostanziale il raggiungimento degli obiettivi che l'ente vuole ottenere con il presente incarico .

Nel caso di risoluzione del contratto, rimane stabilito che nessun compenso, indennità o altro spetterà all'incaricato del servizio, il quale avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi contrattuali, di quanto effettivamente realizzato ed accettato dal Comune.

Art. 11

Definizione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione del rapporto contrattuale, si procederà al tentativo di definizione in via amministrativa, consistente nella sottoposizione della questione alla Giunta comunale. La Giunta comunale decide in via definitiva la posizione che assume il Comune in ordine alla controversia, con deliberazione da adottarsi sulla base dell'istanza motivata dal contraente e dalle osservazioni del Segretario Generale.

La deliberazione è adottata entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine predetto, l'istanza si intende non accolta, con conferma ad ogni effetto della posizione assunta dal Segretario Generale, salvo che la controparte non accetti la decisione anche se tardiva.

La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra Comune e incaricato nell'interpretazione ed esecuzione del contratto, non composte a norma delle precedenti disposizioni, sarà devoluta alla competente Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede il Comune.

Art. 12

Risoluzione e recesso del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente, dalle norme del Codice civile e nei seguenti casi:

1. sia intervenuto a carico della ditta stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
2. ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di inquinamento, prevenzione infortuni e in materia di tutela della privacy;
3. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
4. gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio;
5. ingiustificata sospensione del servizio;
6. cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato;
7. negligenza grave; in particolare l'incaricato sarà considerato negligente qualora cumulasse, nel corso della durata dell'incarico, penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale (importo complessivo);
8. ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto;
9. non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 10 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
10. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto

Nel caso di rescissione del contratto, rimane stabilito che nessun compenso, indennità o altro spetterà alla ditta assuntrice del servizio, la quale avrà diritto al solo pagamento con i prezzi contrattuali di quanto effettivamente realizzato, accertato ed accettato dalla direzione lavori.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 13

Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 14

Normativa di riferimento e criteri interpretativi

L'esecuzione del contratto di appalto sarà regolata, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale, dalle seguenti disposizioni legislative, in quanto compatibili:

- dalla la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- dalla la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/leg. "regolamento di attuazione della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente "disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";
- dal il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- dalle norme del Codice civile contemplate dall'art. 1655 all'art. 1677 (nel 4° libro - delle obbligazioni - Titolo III - dei singoli contratti - Capo VII - dell'appalto);
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 15

Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 16

Disposizioni in materia di anticorruzione e codice di comportamento

L'impresa aggiudicataria, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento approvato dal Comune.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'impresa aggiudicataria dà atto che ha avuto piena ed integrale conoscenza del Piano triennale di prevenzione della corruzione pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione “amministrazione trasparente – altri contenuti”.

Art. 17

Conclusione del contratto Spese fiscali e contrattuali

Ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il contratto sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della stessa legge provinciale.

Si dà atto che agli effetti fiscali il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese fiscali e contrattuali relative alla stipulazione del contratto sono a carico del soggetto incaricato, ad eccezione dell'IVA quando dovuta.

Il Segretario Generale

dott. Broseghini Paolo

AG/